

D.G.U.E.
ALLEGATO N.1

Ai sensi dell'art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

A) DELITTI, CONSUMATI O TENTATI, DI CUI AGLI ARTICOLI 416, 416-BIS DEL CODICE PENALE:

- art. 416 **Associazione per delinquere;**
- art. 416-bis **Associazioni di tipo mafioso anche straniere;**
(ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:

- art. 74 **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;**

dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio.

B) DELITTI, CONSUMATI O TENTATI, DI CUI AI SEGUENTI ARTICOLI DEL CODICE PENALE:

- 314 **Peculato;**
- 316-bis **Malversazione a danno dello Stato;**
- 316-ter **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;**
- 317 **Concussione;**
- 318 **Corruzione per l'esercizio della funzione;**
- 319 **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;**
- 319-bis **Circostanze aggravanti;**
- 319-ter **Corruzione in atti giudiziari;**
- 319-quater **Induzione indebita a dare o promettere utilità;**
- 320 **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;**
- 321 **Pene per il corruttore;**
- 322 **Istigazione alla corruzione;**
- 322-bis **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;**

- 346-*bis* **Traffico di influenze illecite**;
- 353 **Turbata libertà degli incanti**;
- 353-*bis* **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**;
- 354 **Astensione dagli incanti**;
- 355 **Inadempimento di contratti di pubbliche forniture**;
- 356 **Frode nelle pubbliche forniture**;
- 437 **Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro**;
- 452-*bis* **Inquinamento ambientale**;
- 452-*quater* **Disastro ambientale**;
- 452-*sexies* **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**;
- 452-*septies* **Impedimento del controllo**;
- 501 **Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio**;
- 501-*bis* **Manovre speculative su merci**;
- 640, secondo comma, numero 1: **Truffa «se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare»**;
- 640-*bis* **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**;
- 644 **Usura**,

nonché all'articolo 2635 del Codice civile **Corruzione tra privati**.

B-BIS) FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2621 E 2622 DEL CODICE CIVILE, ovvero:

- 2621 **False comunicazioni sociali**;
- 2622 **False comunicazioni sociali delle società quotate**.

C) FRODE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE così come disposto dall'Atto del Consiglio del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Nello specifico:

– art. 1 “**Disposizioni generali**”

1. Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:

- a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
 - all' utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
 - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
 - alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
- b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
 - all' utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;

- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
 - alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.
2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie e adeguate per recepire nel diritto penale interno le disposizioni del paragrafo 1, in modo tale che le condotte da esse considerate costituiscano un illecito penale.
 3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende altresì le misure necessarie affinché la redazione o il rilascio intenzionale di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui conseguano gli effetti di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali qualora non siano già punibili come illecito principale ovvero a titolo di complicità, d'istigazione o di tentativo di frode quale definita al paragrafo 1.
 4. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione di cui ai paragrafi 1 e 3 può essere dedotto da circostanze materiali oggettive.

D) DELITTI, CONSUMATI O TENTATI, COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE, E DI EVERSIONE DELL'ORDINE COSTITUZIONALE, REATI TERRORISTICI O REATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ TERRORISTICHE, PER ESEMPIO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE:

- art. 270 **Associazioni sovversive;**
- art.270-bis **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazione o di everzione dell'ordine democratico;**
- art. 270-bis.1 **Circostanti aggravanti e attenuanti;**
- art. 270-ter **Assistenza agli associati;**
- art. 270-quater **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;**
- art. 270-quater.1. **Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;**
- art. 270-quinquies **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;**
- art. 270-quinquies.1. **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;**
- art. 270-quinquies.2 **Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;**
- art. 270-sexies **Condotte con finalità di terrorismo;**
- art. 270-septies **Confisca;**
- art. 276 **Attentato contro il presidente della Repubblica;**
- art. 277 **Offesa alla libertà del presidente della Repubblica;**
- art. 278 **Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica;**
- art. 280 **Attentato per finalità terroristiche o di everzione;**
- art. 280-bis **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;**
- art. 280-ter **Atti di terrorismo nucleare;**
- art. 283 **Attentato contro la costituzione dello Stato;**
- art. 284 **Insurrezione armata contro i poteri dello Stato;**
- art. 289 **Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali;**
- art. 289-bis **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione;**
- art. 289-ter **Sequestro di persona a scopo di coazione;**
- art. 294 **Attentati contro i diritti politici del cittadino;**
- art. 295 **Attentato contro i Capi di Stati esteri;**
- art. 302 **Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo;**
- art. 304 **Cospirazione politica mediante accordo;**
- art. 305 **Cospirazione politica mediante associazione;**

- art. 306 **Banda armata: formazione e partecipazione;**
- art. 307 **Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.**

E) DELITTI DI CUI AGLI ARTICOLI 648-BIS, 648-TER E 648-TER.1 DEL CODICE PENALE, RICICLAGGIO DI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, QUALI DEFINITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GIUGNO 2007, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ovvero;

- art. 648-bis **Riciclaggio;**
- art. 648-ter **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;**
- art. 648-ter.1 **Autoriciclaggio.**

F) SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE E ALTRE FORME DI TRATTA DI ESSERI UMANI DEFINITE CON IL D. LGS. 4 MARZO 2014, N. 24, in attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI che all'art 2 apporta le seguenti modifiche al codice penale:

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 600:
 - 1) al primo comma, dopo le parole: «all'accattonaggio o comunque» le parole: «a prestazioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «al compimento di attività illecite» e dopo la parola «sfruttamento» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a sottoporsi al prelievo di organi»;
 - 2) al secondo comma, dopo le parole: «approfittamento di una situazione» sono aggiunte le seguenti parole: «di vulnerabilità»;
- b) l'articolo 601 è sostituito dal seguente: «È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età».

G) OGNI ALTRO DELITTO DA CUI DERIVI, QUALE PENA ACCESSORIA, L'INCAPACITÀ DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, VALE A DIRE:

- art. 32-ter del codice penale **Incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione** che stabilisce che «L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni»;
- art. 32-quater del codice penale **Casi nei quali la condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione** ai sensi del quale «Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis,

319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»;

- L. 15 dicembre 1990, n. 386 «**Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari**» art. 5, comma 2, lett. c): «Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie: - omissis - c) **incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione**»;
- d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 «Nuova disciplina dei **reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto**», art. 12, comma 1, lett. b): «La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto, ovvero:
 - art. 2 **Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o di altri documenti per le operazioni inesistenti**;
 - art. 3 **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**;
 - art. 4 **Dichiarazione infedele**;
 - art. 5 **Omessa dichiarazione**;
 - art. 8 **Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti**;
 - art. 9 **Occultamento o distruzione di documenti contabili**;
 - art.10 **Omesso versamento di ritenute dovute o certificate**;
 - art 10-bis **Omesso versamento di IVA**;
 - art. 10- ter **Indebita compensazione**;
 - art. 10-quater **Sottrazione fraudolenta**,comporta l'**incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione** per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni».